

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e per la promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo).

#### INDICE

- Art. 1 - (*Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 141/2021*)
- Art. 2 - (*Sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 141/2021*)
- Art. 3 - (*Sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 141/2021*)
- Art. 4 - (*Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 141/2021*)
- Art. 5 - (*Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 141/2021*)
- Art. 6 - (*Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 141/2021*)
- Art. 7 - (*Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 141/2021*)
- Art. 8 - (*Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 141/2021*)
- Art. 9 - (*Abrogazioni*)
- Art. 10 - (*Entrata in vigore*)

## **Art. 1**

(Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 141/2021)

**1.** L'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2021, n. 141 (Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e per la promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo)), è sostituito dal seguente:

<< Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 7 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa a favore dei progetti volti a contrastare il fenomeno della solitudine, in tutte le fasce d'età previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 22/2020 e dei contributi previsti per gli interventi di promozione dell'invecchiamento attivo, in attuazione delle strategie definite e del programma triennale approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo). >>.

## **Art. 2**

(Sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 141/2021)

**1.** L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 141/2021, è sostituito dal seguente:

<< Art. 4

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 presentano domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 28 febbraio di ogni anno, esclusivamente on-line, a pena di inammissibilità, mediante modalità informatica messa a disposizione sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata.

2. Ciascun soggetto di cui all'articolo 2 può presentare un'unica domanda per un unico ambito di intervento di cui all'articolo 3. La mancata indicazione dell'ambito è motivo di inammissibilità della domanda di contributo.

3. Nel caso di presentazione di più domande, per lo stesso ambito di intervento o per ambiti diversi, da parte del medesimo soggetto, è oggetto di istruttoria l'ultima istanza validamente presentata in ordine cronologico.

4. La domanda, presentata dal legale rappresentante o da suo delegato, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, contiene le seguenti indicazioni:

- a) l'indicazione dell'ambito di intervento di cui all'articolo 3, a cui il progetto si riferisce;
- b) i dati economico-finanziari del progetto, con il dettaglio del preventivo di spesa, e l'entità del contributo richiesto, nei limiti massimi stabiliti dall'articolo 7, commi 2 e 3;
- c) l'eventuale coinvolgimento di soggetti pubblici o di enti del Terzo settore nella realizzazione del progetto;
- d) l'ambito territoriale di realizzazione del progetto, all'interno della regione Friuli Venezia Giulia;
- e) le eventuali esperienze maturate nella gestione di progettualità in ambito sociosanitario e sociale, con sintetica descrizione e indicazione del periodo e della durata delle stesse;
- f) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), l'iscrizione al RUNTS;
- g) i dati necessari per il pagamento del contributo. >>.

### **Art. 3**

(Sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 141/2021)

**1.** L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 141/2021 è sostituito dal seguente:

<< Art. 5

(Attività istruttoria)

1. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso secondo la procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000.

2. L'attività istruttoria è volta ad accertare l'ammissibilità delle domande, attraverso la verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione presentata, nonché a verificare la coerenza dei progetti con i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 bis. Qualora la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 risulti incompleta, gli uffici competenti richiedono integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro il termine stabilito. >>.

### **Art. 4**

(Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 141/2021)

**1.** All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 141/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 bis, dopo la parola: << sociosanitaria, >> sono inserite le seguenti: << da adottare entro centoventi giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 1 e >>;

b) il comma 5 quater è sostituito dal seguente:

<< 5 quater. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero importo richiesto, il contributo può essere concesso parzialmente, a seguito di formale accettazione da parte dell'interessato del contributo rideterminato. Nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive, si procede alla concessione della quota residua, previa formale accettazione da parte del beneficiario e a seguito di verifica della possibilità di realizzazione integrale del progetto presentato. >>.

### **Art. 5**

(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 141/2021)

**1.** All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 141/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: << ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione >> sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, intestato al soggetto beneficiario, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale salvo i casi di cui al comma 3. >>.

### **Art. 6**

(Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 141/2021)

**1.** All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 141/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera f) è abrogata;

b) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

<< g) acquisto di beni strumentali ammortizzabili utilizzati per le attività di progetto, il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,46, iva esclusa, di cui all'articolo 102, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); >>;

c) al comma 2, lettera b), le parole: <<non strettamente riferite alle azioni del progetto >> sono soppresse.

d) al comma 2, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

<< f bis) imposte e tasse. >>.

**Art. 7**

(*Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 141/2021*)

- 1.** All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 141/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole: << nei termini stabiliti dal decreto di concessione del contributo e comunque entro tre mesi >> sono sostituite dalle seguenti: << entro trenta giorni >>;
  - b) al comma 3 le parole: << comportare uno slittamento del termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine stabilito >> sono sostituite dalle seguenti: << essere superiore a sessanta giorni >>;
  - c) il comma 4 è abrogato.

**Art. 8**

(*Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 141/2021*)

- 1.** La lettera c), comma 1, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 141/2021 è sostituita dalla seguente:

<< c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 1, fatta salva l'ipotesi di proroga del termine ai sensi dell'articolo 11, comma 3; >>.

**Art. 9**

(*Abrogazioni*)

- 1.** L'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 141/2021 è abrogato.
- 2.** L'allegato "Modulo di domanda contributo L.R. 22/2014 e L.R. 22/2018, art. 8, comma 6" al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 141/2021 è abrogato.

**Art. 10**

(*Entrata in vigore*)

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2026.
- 2.** Ai procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2025 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

VISTO : IL PRESIDENTE